

**Dipartimento per l' Istruzione
Direzione Generale del Personale della Scuola**

Nota 14 novembre 2006

Prot. n.108/N

Oggetto:D.M. n. 67 del 6/11/2006 - cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative

Per mero errore materiale nella circolare n. 68 del 9 novembre 2006, al punto B, Cessazione Dirigenti Scolastici, è stato indicato che la domanda per beneficiare del trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 509, commi 2,3 e 5 del D.lvo 297/94, deve essere presentata entro il 31 dicembre precedente il collocamento a riposo per compimento dei 67 anni di età. Naturalmente deve leggersi: 65 anni di età

Per IL DIRETTORE GENERALE
B. Artigliere

**Dipartimento per l' Istruzione
Direzione Generale del Personale della Scuola**

Circolare Ministeriale 9 novembre 2006, n. 68

Prot. n. 103/N

Oggetto: D.M. n. 67 del 6/11/2006 - cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M.n.67 del 6 novembre 2006 recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2007, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.

A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto D.M. fissa, all'art. 1, il termine finale del 10 gennaio 2007 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5 del D.lvo n. 297 del 16 aprile 1994 .Il medesimo termine del 10 gennaio 2007 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall' 1/9/2007.

Entro la medesima data del 10 gennaio 2007 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze.

Immediatamente dopo il 10.01.2007 saranno disponibili per le Istituzioni Scolastiche le funzioni

informatiche per l'acquisizione delle domande.

Il termine del 10 gennaio 2007 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purchè ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza. Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Non appena ricevuta la comunicazione delle suddette circostanze ostative, la scuola di titolarità provvederà all'inserimento della cessazione al SIMPI (nel caso, naturalmente, che l'interessato abbia optato per il pensionamento) in tempo utile per le operazioni di mobilità.

Il personale docente, educativo ed ATA deve indirizzare tutte le istanze sopra richiamate, compresa l'eventuale revoca delle medesime, alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità).

Dopo il 10 gennaio 2007, le domande di cui trattasi, laddove non revocate entro la predetta data, dovranno tempestivamente essere rimesse, da parte delle istituzioni scolastiche ai competenti C.S.A. e alle sedi provinciali dell'Inpdap.

Si rammenta che l'emissione di un provvedimento formale è richiesta nel solo caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dal 10 gennaio 2007 e, cioè entro il 9 febbraio 2007, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.

Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto dalla data del relativo provvedimento, emesso dal competente dirigente scolastico.

L'art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti; l'accertamento di tale diritto resta, anche per il corrente anno scolastico, di competenza dei Centri Servizi Amministrativi.

In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare il mancato conseguimento del diritto alla pensione entro il 1° marzo 2007 agli interessati, i quali, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie. Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le informazioni di cui sopra, per il personale docente, per grado di scuola, dando la precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno per prime l'obbligo di comunicare i dati al sistema informativo.

Si precisa, altresì, che i Centri Servizi Amministrativi possono provvedere all'inserimento dei dati degli interessati, da inviare all'Inpdap tramite il sistema informatico, appena dispongono di tutti gli elementi necessari per la definizione della posizione pensionistica e previdenziale degli stessi, senza attendere la scadenza fissata per le operazioni di mobilità per ogni ordine di scuola.

All'acquisizione delle cessazioni nel SIMPI, o alle eventuali cancellazioni in caso di revoca delle dimissioni volontarie per mancata maturazione del diritto a pensione, provvederanno, le istituzioni scolastiche di titolarità di ciascun interessato cui si raccomanda la massima tempestività per garantire la corretta acquisizione dei dati ai fini della determinazione delle disponibilità di posti per le operazioni di mobilità. A tale scopo entro il 10 febbraio 2007 dovranno essere completati tutti gli inserimenti.

Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio di altra tipologia, con decorrenza diversa dal 1° settembre 2007 (decesso, decadenza, licenziamento ecc....); per la valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione e, infine, per quanto riguarda la liquidazione dell'indennità di buonuscita (liquidazione e riscatto), si rinvia integralmente alle istruzioni contenute nella C.M. n. 88 del 9 dicembre 2004.

B) Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1.9.2007

La cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 11/4/2006 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dagli artt. 27 e ss. Al riguardo si ritiene, tuttavia, di ribadire alcune indicazioni specifiche in ordine alle seguenti cause di cessazione.

a. compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall'ufficio Scolastico Regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della suddetta condizione, sempre che l'interessato non chieda di usufruire dei benefici di cui all'art. 509, commi 2, 3 e 5 del D.l.vo 297/94 con istanza da inviare entro il 31 dicembre precedente il collocamento in pensione per il compimento del 67° anno di età.

Recesso del dirigente: Per tale fattispecie l'art. 32, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L'Ufficio scolastico competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d'intesa con l'I.N.P.D.A.P.- Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici. Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino